

Ordine degli Avvocati di Macerata

Palazzo di Giustizia - Via Pesaro n. 6 - 62100 MACERATA

08.03.2016

COPIE AUTENTICHE DIGITALI

Il 12 gennaio 2015 è stato pubblicato in G.U. il **D.P.C.M. 13.11.14** che detta le regole tecniche relative al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD – D.Lgs. 82/2005) : tali regole tecniche sono entrate in vigore mercoledì 11 febbraio 2015. Il testo è disponibile sul sito web dell'Ordine (servizi telematici – copie autentiche digitali).

Sono di particolare interesse per la ns. attività le regole tecniche da rispettare per formare correttamente le **copie autentiche digitali**. Numerose norme attribuiscono infatti all'avvocato il potere di attestare la conformità di una copia all'originale, basti ricordare :

- l'art.3 bis della L.53/1994 per le notifiche via PEC,
- l'art.16 bis comma 9 bis del D.L. 179/12 per le copie tratte da Polisweb,
- i novellati artt.518, 521 bis, 543 e 557 c.p.c. per l'introduzione delle procedure esecutive,
- l'art.6 del D.L. 132/14 per gli accordi di separazione-divorzio da trasmettere allo Stato Civile.

Vanno dunque tenuti in considerazione l'art.4 del DPCM 13.11.14 (copia digitale di un documento cartaceo) e l'art. 6 (copia digitale di un documento digitale). Entrambi gli articoli consentono che la copia venga formata mediante due modalità ben diverse tra loro : nel primo caso l'attestazione di conformità è contenuta nello stesso file copiato, nel secondo caso l'attestazione di conformità è contenuta in un file separato.

Con D.L.83/2015 conv.in L.132/2015 è stato novellato l'art.16 undecies del D.L. 179/12 conv.in L.212/12 e si è demandato alla DGSIA (Direzione sistemi informatici di Min.Giustizia) di dettare nuove regole **per le sole attestazioni di conformità su file separato attinenti al PCT ed alle notifiche via PEC** : tali regole sono state introdotte con provvedimento **DGSIA 28.12.15** (in G.U. 7.1.2016 – testo disponibile sul ns. sito web) e sono in vigore dal 09.01.2016.

Requisito essenziale per la regolarità della copia è che essa abbia **contenuto identico** rispetto al documento cartaceo o digitale di origine.

Vediamo ora le due modalità di attestazione della conformità.

Attestazione di conformità posta sulla copia stessa

Questa modalità può essere realizzata utilizzando per il file di copia il formato .pdf , ad esempio scansionando in .pdf un documento cartaceo, oppure scaricando sul ns. computer un file .pdf tratto da Polisweb.

E' essenziale utilizzare il programma **Adobe Reader** (che abbiamo tutti) nella versione **“XI” o successiva** , liberamente scaricabile via internet.

Ordine degli Avvocati di Macerata

Palazzo di Giustizia - Via Pesaro n. 6 - 62100 MACERATA

Aperto il file con Adobe Reader XI (o succ.), in alto a destra compare il “pulsante” COMMENTO : cliccando lì, si apre una finestra dentro alla quale vi sono diverse icone, una delle quali riproduce un timbro. Questa funzione consente di applicare sul documento un timbro contenente una dicitura che l’avvocato può creare come vuole.

In particolare è bene creare con il programma di scrittura usuale (ad es. WORD) una casella con il testo adeguato al caso (“attesto che il contenuto del presente file è conforme...”) e salvare il file in WORD e poi in .pdf ; poi da Adobe Reader XI si crea il nuovo timbro (accedere ai timbri, selezionare “filtri personalizzati” e poi “crea”), indicando quale file di riferimento quello salvato in .pdf : in questo modo il timbro di Adobe Reader XI avrà la stessa forma e contenuto della casella creata con WORD, ed il timbro così realizzato sarà riutilizzabile tutte le volte che vorrete tramite Adobe Reader XI o successivo.

Si tratta dunque di perdere un po’ di tempo la prima volta per creare i timbri, poi l’operazione di autentica sarà velocissima : basterà scegliere il timbro appropriato, posizionarlo sul testo del .pdf dove volete, salvare il file, apporvi la firma digitale.

Sul sito web dell’Ordine (servizi telematici – copie autentiche digitali) trovate alcuni prototipi di timbri, scaricabili ed ovviamente modificabili a piacimento.

In alternativa l’Adobe Reader mette a disposizione la possibilità di scrivere testo sopra il file .pdf (quindi l’attestazione va riscritta ogni volta), oppure di inserire volta per volta una casella di testo entro la quale scrivere ogni volta l’attestazione (funzioni disponibili all’interno sempre della sezione “commento” di Adobe Reader).

Attestazione di conformità della copia posta su file separato

Ottenuto il file di copia di cui bisogna attestare la conformità al documento di origine, l’attestazione può anche essere contenuta in un diverso file : può essere il caso di un provvedimento del giudice che notificiamo via PEC inserendo la conformità nella relata di notifica, oppure la nota di deposito che accompagna l’iscrizione della procedura esecutiva all’interno della quale si attesta la conformità del titolo, del precetto e del pignoramento.

In questo caso sono necessari due adempimenti, oltre ovviamente alla firma digitale sul file (.pdf di scrittura) contenente l’attestazione di conformità :

- 1) bisogna indicare il **nome del file** di copia;
- 2) bisogna indicare, per ciascun file di cui si attesta la conformità, **una sintetica descrizione del contenuto** (ad es. decreto ingiuntivo n. XX/2015 del Tribunale di Macerata).

Il file di copia ed il file separato che contiene l’attestazione di conformità devono sempre viaggiare insieme (ad es. nella busta telematica per il deposito di atti, nella PEC di notifica).

(testo riassuntivo con aggiornamenti tratto dalle circolari del Consiglio dell’Ordine del 10.02.2015 e del 12.01.2016 a cura dell’Avv. Carlo Strinati).